



COMUNE DI LAMBRUGO
Provincia di Como

NUOVO REGOLAMENTO

***IN TEMA DI ENTRATE ANCHE TRIBUTARIE,
COMPENSIVO DELLE REGOLE PER L'ESERCIZIO
DELL'AUTOTUTELA E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI,
NONCHE' STATUTO DEL CONTRIBUENTE***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 01.08.2001, RESO ESECUTIVO CON ATTO O.RE.CO. N. 222 DEL 08.08.2001 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 28.02.2007 E N. 48 DEL 26.11.2007, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE

CAPO I

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

Art. 1 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 2 – Informazioni del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 3 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, della legge 7

agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 4 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del luglio 2000.

Art. 6 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 7 – Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 8 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 9 – Garante del contribuente

1. La figura del garante del contribuente, organo collegiale, trova disciplina nel disposto dell'art. 13 della legge 212/2000.

Art. 10 – Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta Comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

CAPO II ASPETTI GENERALI

Art. 11 – Oggetto della disciplina del regolamento

1. Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 1997.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
3. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta Comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 12 – Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali

1. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto compatibili.

Art. 13 – Regolamenti speciali

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
2. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il funzionario responsabile provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

Art. 14 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.

2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, entro il termine indicato al comma 1.
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito dalla legge finanziaria.

Art. 15 – Forme di gestione delle entrate

1. In conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della legge 388/2000, nell'intento di velocizzare e rendere più economica la riscossione spontanea dei propri tributi, il Comune si avvale del procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato al proprio tesoriere od anche mediante versamento diretto, bonifico bancario o canali on line abilitati.

Art. 16 – Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvede, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile sia per le entrate tributarie che per le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. Nel caso di assenza detto funzionario è sostituito di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirlo.
4. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, il predetto funzionario vigila sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta Comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

Art. 17 – Attività di verifica e di controllo

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.
2. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dal funzionario, in conformità alle risorse assegnate all'Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
3. L'Ufficio impronta la propria attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. 241 del 1990.

Art. 18 – Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Art. 19 – Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 20 – Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il Funzionario Responsabile, sia per le entrate tributarie, sia per le entrate patrimoniali.
2. Il Funzionario Responsabile determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs.n.472/97, avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.
3. Il Funzionario Responsabile determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. La misura annua degli interessi è determinata nel rispetto del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Art. 21 – Procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 546/97, nonché dello statuto comunale. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta Comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario responsabile. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Funzionario Responsabile del tributo. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Art. 22 – Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non supera L. 20.000.
4. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente s'intendono spostati a tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.

Art. 23 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n. 639, o con ruolo esattoriale, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.

2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il Funzionario Responsabile.
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dal funzionario sopra indicato, sentito al riguardo la Giunta Comunale.

Art. 24 – Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione e di irrogazione delle sanzioni.
2. L'ammontare delle spese di cui al precedente comma 1, sarà determinato dal Funzionario Responsabile, nei limiti fissati per la notificazione degli atti della amministrazione finanziaria dello Stato.
3. Non sono ripetibili:
 - a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente;
 - b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
5. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

CAPO III AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI

Art. 25 – Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del funzionario responsabile, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta Comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

A chiarimento di quanto sopra, attraverso l'autotutela è riconosciuto all'ente impositore un potere discrezionale e di carattere generale, il cui unico limite è costituito dalla sentenza di merito, passata in giudicato, favorevole all'ente stesso (art. 2 del Decreto Ministeriale 1997, n.

37); non costituisce invece ostacolo all'esercizio dell'autotutela la definitività dell'atto da riformare o eliminare.

Art. 26 – Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il Funzionario Responsabile, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.
5. Il contribuente può compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, presentando al Responsabile dell'ufficio tributi, entro 60 gg dalla data di notifica dell'atto di rimborso, dichiarazione di compensazione ai sensi del comma 167, L. 296/06, contenente i seguenti dati:
 - cognome, nome, codice fiscale, residenza e/o sede;
 - estremi atto di rimborso, tipo tributo, somma totale liquidata a credito;
 - tipo tributo oggetto di compensazione, periodi di competenza;
 - dettaglio calcolo compensazione.

Art. 27 – Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Art. 28 – Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 29 – Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addvenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il Funzionario Responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Art. 30 – Definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile in accordo con il contribuente.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del Funzionario Responsabile al contribuente o al suo rappresentante.

Art. 31 – Adesione agli atti di imposizione

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art.15 del D.Lgs. n. 218 del 1997.
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il Funzionario Responsabile è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.

Art. 32 – Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 33 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2002.

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

NOTE

ART. 1

- *Lo Statuto del contribuente costituisce una importante novità che coinvolge anche i Comuni nella gestione dei tributi comunali. L'obbligo della sua regolamentazione trova riscontro nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.*
- *Una rilevante novità concerne la modalità di stesura dei regolamenti tributari, i quali debbono essere chiari e completi, quasi debbano divenire una sorta di testo unico, disponibile facilmente per il contribuente, in grado di fornire ogni aspetto del rapporto*

tributario sottostante. Cio' comporterà anche l'obbligo di revisione degli attuali regolamenti, così che questi possono divenire conformi ai nuovi principi.

- I provvedimenti non di carattere tributario non possono, di regola, contenere disposizioni di carattere tributario, se non quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo dello stesso provvedimento.
- I richiami nei provvedimenti comunali di disposizioni di legge o di carattere amministrativo debbono riportare, almeno sinteticamente, le disposizioni richiamate, per facilitarne l'apprendimento da parte del contribuente.
- Le modifiche di provvedimenti tributari comportano l'obbligo del Comune di riportare il nuovo testo nella sua attuale formulazione.
- I regolamenti tributari non possono imporre al contribuente adempimenti prima di 60 giorni dalla loro adozione. Esempi potrebbero essere individuati nell'obbligo di pagamento TOSAP e dell'imposta comunale di pubblicità di carattere ordinario, nel caso di spostamento del termine ordinario (31 dicembre) di adozione delle tariffe da parte della legge finanziaria, oppure l'introduzione dell'obbligo della comunicazione per l'ICI, in luogo della dichiarazione, la modifica regolamentare del sistema di versamento.

ART. 2

- Il Comune deve favorire, con ogni mezzo, l'effettiva conoscenza dei propri provvedimenti di carattere tributario. L'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, con manifesti, avvisi ed articoli su quotidiani locali, annunci radiofonici e televisivi e, per i Comuni più informatizzati, mediante la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito internet del Comune stesso.

ART. 3

- La notifica personale degli atti di natura tributaria deve essere effettuata nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta da informazioni in possesso del Comune o di altri uffici pubblici ovvero il contribuente ha eletto domicilio speciale per uno specifico atto. Restano confermate, comunque, le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
- Il Funzionario Responsabile del tributo è obbligato ad informare il contribuente preventivamente, nel caso intenda rigettare o ridurre un rimborso o prima di applicare una sanzione.
- Il Comune è tenuto a mettere a disposizione del contribuente tutta la modulistica necessaria per adempiere, con modelli di facile interpretazione, riducendo il numero degli adempimenti. In tale ottica il Comune potrebbe inviare al domicilio dei contribuenti modelli precompilati di versamento e di dichiarazione.
- Il Comune non può richiedere al contribuente documenti già in suo possesso od in possesso di altri uffici pubblici. Ciò comporta una maggiore collaborazione, dapprima fra gli stessi uffici del Comune, e poi fra il Comune e gli altri Enti della Pubblica Amministrazione.
- A pena di nullità degli atti, il Funzionario Responsabile del tributo, quando sussistono incertezze, prima di richiedere il pagamento, o ridurre il rimborso richiesto di tributi, deve invitare, mediante ogni mezzo, il contribuente, dandogli almeno 30 giorni di tempo. La presente disposizione non risulta applicabile per la tassa rifiuti e per le riscossioni di carattere coattivo.

ART. 4

- Gli atti di imposizione debbono essere motivati e se per relationem deve essere unita copia dell'atto richiamato (è il caso dell'atto di rettifica ICI per le aree edificabili operata sulla base della delibera del Consiglio Comunale che ha fissato tali valori). Ulteriori esempi di atti richiamati, che debbono essere allegati, sono forniti dalla Circolare ministeriale n. 150 dell'1.8.2000: il processo verbale di contestazione, l'avviso di accertamento già notificato, in caso di accertamento integrativo o modificativo in aumento, ancorché detti atti siano già stati regolarmente notificati. Tali atti debbono, altresì, indicare:

- a) *L'Ufficio procedente ed il responsabile del procedimento (di regola il Funzionario Responsabile del tributo);*
- b) *l'organo competente alla revisione dell'atto (di regola il Funzionario Responsabile del tributo);*
- c) *le modalità e l'organo a cui proporre il ricorso (obbligo peraltro già previsto dall'articolo 19 del D.Lgs.n.546/92);*
- d) *la cartella esattoriale o il decreto ingiuntivo debbono indicare l'atto antecedente che costituisce il presupposto per la loro emissione.*
- *La natura tributaria dell'atto non preclude, com'è ovvio, il ricorso del contribuente avanti gli organi della giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato). Si rammenta che il giudice tributario non può annullare gli atti amministrativi a carattere generale, ma soltanto disapplicarli nel caso proposto con il ricorso, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.546/92.*

ART. 5

- *Entrano a pieno titolo, con efficacia generale, gli strumenti di estinzione delle obbligazioni tributarie della compensazione e dell'accollo.*
- *Il Comune è tenuto a rimborsare il costo della polizza fidejussoria stipulata dal contribuente per ottenere la sospensione dell'esecuzione degli atti di imposizione.*

ART. 6

- *Il rapporto tributario tende ad assumere sempre più valore paritario ed il Funzionario Responsabile del tributo una posizione equidistante fra le parti dello stesso rapporto (Comune e contribuente).*
- *La norma prevede la non applicazione delle sanzioni in presenza di cause di giustificazione, riproponendo, nella sostanza, i principi contenuti nell'articolo 6 del D.Lgs.n.472/92:*
- *La sanzione non è dovuta per le violazioni di carattere formale, intendendosi tali quelle che non incidono sul debito di imposta. Si ritiene che tale esimente non trova applicazione nel caso di omessa denuncia (o comunicazione ICI) oppure quando il contribuente, seppur sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie.*

ART. 7

- *Si ritiene di individuare nel Funzionario Responsabile l'organo comunale competente a rispondere alle istanze di interpello, in quanto l'istituto in argomento incide profondamente proprio sugli atti di gestione che, come si sa, sono di completa ed autonoma responsabilità del predetto funzionario.*
- *La risposta, sia positiva che negativa, oltre ad essere obbligatoria dovrà essere adeguatamente motivata. Nei casi di rilevante importanza il predetto funzionario potrebbe acquisire il parere della Giunta Comunale. Nel caso di più interPELLI per il medesimo oggetto, può essere data risposta cumulativa.*
- *La mancata risposta all'interpello, nel termine di 120 giorni, acconsente il recupero del minor tributo, e degli interessi moratori, ma non delle sanzioni.*
- *Si è proposto che nei casi di maggiore complessità la Giunta Comunale possa nominare un professionista esterno al Comune per rispondere alle istanze di interpello più complicate, il quale collaborerà con il Funzionario Responsabile, al quale compete di rispondere.*

ART. 8

- *Gli atti ispettivi debbono essere effettuati nel modo da non creare disagi all'attività imprenditoriale o professionale e debbono essere espletati, di regola, durante il normale orario di esercizio dell'attività.*
- *Il contribuente deve essere informato delle finalità della verifica e sulle facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato.*
- *L'esame dei documenti (quali, ad esempio il registro degli inventari o quello dei cespiti immobiliari oppure quelli relativi ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani), a richiesta del*

contribuente, può essere effettuato presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista di fiducia.

- Il processo verbale deve contenere gli eventuali rilievi mossi alle operazioni di verifica dal contribuente o dal professionista.
- Le verifiche non possono avere durata maggiore di 30 giorni lavorativi, prorogabili con provvedimento motivato.
- La verifica si chiude con il processo verbale e il contribuente può nei 60 giorni successivi dare informazioni. L'avviso di accertamento non può essere emanato entro tale termine, salvo per motivi di urgenza, quali, il superamento dei termini di decadenza o di prescrizione dell'azione tributaria (ma in tal caso dovranno essere esplicitamente indicati i motivi di urgenza).

ART. 9

- La figura del garante del contribuente è un organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata ed opera in piena autonomia.

ART. 10

- Si ritiene di regolamentare l'estensione delle garanzie offerte per le entrate tributarie anche alle entrate patrimoniali, spesso alternative rispetto alle prime.
- In assenza del Funzionario Responsabile del tributo, le funzioni spettanti al predetto funzionario sono automaticamente attribuite al Funzionario Responsabile dell'Ufficio o del servizio.
- Anche il Concessionario, che gestisce entrate per conto del Comune, od anche solo alcune fasi del procedimento, dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento nello svolgimento dell'attività. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio o del servizio dovrà vigilare e comunicare tempestivamente alla Giunta Comunale presunte violazioni commesse dal Concessionario.

ART. 11

- Il presente regolamento traccia le linee fondamentali della disciplina scelta dal Comune per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, dando preferenza all'utilizzazione di tutti gli istituti normativi che risultano idonei a migliorare i rapporti con i cittadini, in un'ottica di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge n. 241 del 1990;
- Oltre gli aspetti generali, il presente regolamento disciplina:
 - a) l'esercizio motivato e doveroso dell'autotutela;
 - b) l'esercizio di tutti gli istituti deflativi previsti dal nostro ordinamento, nel rispetto, comunque del carattere di indisponibilità delle obbligazioni tributarie e patrimoniali della Pubblica Amministrazione.Alle disposizioni contenute nel presente regolamento deve attenersi anche il Concessionario, quando il Comune abbia affidato in appalto la gestione delle entrate. A tal fine è chiamato a vigilare il funzionario competente.

ART. 12

- Il regolamento generale non è esaustivo dell'intera disciplina, così che si rimanda ai regolamenti speciali ed alle leggi statali per la completa visione degli elementi e delle procedure connesse all'applicazione delle obbligazioni corrispondenti.

ART. 13

- I provvedimenti ed i regolamenti, se di natura tributaria, debbono essere trasmessi, a cura del funzionario competente della gestione, al Ministero delle Finanze, così come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n.446/97. Le procedure di trasmissione sono ora dettate dal decreto legislativo n.506 del 30 dicembre 1999.

ART. 14

- *La competenza della determinazione delle aliquote è stata attribuita alla Giunta Comunale. Infatti l'art. 42, comma f, D.Lgs. 267/2000 esclude dalle competenze consiliari la determinazione delle aliquote e tariffe.*

ART. 15

- *La forma di gestione delle varie entrate è scelta dal Comune avendo riguardo, non solo ai particolari caratteri della singola entrata ma anche e soprattutto al fine di rendere più qualitativa l'azione del Comune e più agevole l'adempimento della prestazione da parte del soggetto obbligato.*

ART. 16

- *Nell'esigenza di ripartire le funzioni di indirizzo da quelle di gestione, si evidenzia più nettamente che tutti gli atti di gestione competono ai funzionari, pur non negando il dovere di vigilanza sul loro operato che compete agli organi istituzionali (Giunta Comunale e Sindaco).*

ART. 17

- *Si conferma la natura obbligatoria della liquidazione e quella facoltativa dell'attività di accertamento (rettifica ed accertamento vero e proprio).*
- *Si evidenzia l'importanza della legge n. 241 del 1990 alla quale deve costantemente ispirarsi la gestione delle entrate.*

ART. 18

- *La motivazione degli atti è ritenuta elemento necessario ed imprescindibile della gestione, anche e soprattutto per facilitare l'esercizio di difesa da parte del soggetto obbligato.*

ART. 19

- *Non è lecito richiedere al soggetto obbligato informazioni che il Comune può acquisire direttamente attraverso i documenti che sono a disposizione dei propri Uffici (Anagrafe, Ufficio Tecnico, ecc.).*
- *Si delinea un percorso amministrativo di collaborazione ordinaria fra i vari Uffici del Comune con l'Ufficio Tributi per il miglioramento dei risultati di gestione.*
- *I rapporti con il soggetto obbligato sono delineati dalla seguente scaletta:*
 - a) utilizzazione di dati a disposizione del Comune;*
 - b) informazioni assunte presso Uffici o Enti della Pubblica Amministrazione;*
 - c) invio di questionari;*
 - d) invito del contribuente per chiarimenti e per la presentazione di documenti non disponibili;*
 - e) sopralluoghi, previo avviso al soggetto obbligato. Si avverte che, secondo la Suprema Corte, l'accesso alle dimore private deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Giudiziaria, così che risultano illegittimi tali atti, anche quando il consenso dato dal soggetto obbligato è stato ottenuto per il timore del contribuente di avere effetti negativi da un eventuale rifiuto.*

ART. 20

- *Anche il procedimento sanzionatorio è completamente affidato al funzionario competente, e non agli organi istituzionali, come peraltro risulta chiaramente dalla lettura dell'art. 16 del D.Lgs. n. 472/97.*
- *Si propone per il calcolo degli interessi moratori per le entrate tributarie di recepire la facoltà prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 133 del 1999, così da determinarli nella minore misura prevista per i tributi erariali.*

ART. 21

- *Confortati dalle indicazioni che pervengono dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente, nonché dallo statuto comunale, si ritiene di individuare quale organi competenti:*

- a) *la Giunta Comunale per deliberare la costituzione in giudizio;*
- b) *il Funzionario Responsabile del tributo per la rappresentanza in giudizio;*
- c) *l'assistenza tecnica, interna o esterna, per l'esercizio della difesa.*

ART. 22

- *Si è ritenuto di fissare in L.20.000 l'importo minimo dei versamenti e dei rimborsi, avendo riguardo alla facoltà contenuta nell'art. 17, comma 88, della legge n. 127 del 1997. Tale limite è diverso da quello di L.32.000 che concerne l'impedimento alla riscossione esattoriale, quando l'importo risulta non superiore a tale somma.*
- *Si è ritenuto di recepire i suggerimenti forniti dal Ministero delle Finanze regolamentando lo spostamento automatico delle date dei versamenti nel caso che la legge finanziaria sposti il termine ordinario di approvazione delle tariffe. Ciò risulterà particolarmente utile per i contribuenti della TOSAP (ordinaria) e dell'imposta comunale sulla pubblicità (ordinaria).*

ART. 23

- *La riscossione, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs.n.446/97, può essere determinata in modo coattivo mediante cartella esattoriale oppure mediante decreto ingiuntivo.*
- *Si è ritenuto di regolamentare la fissazione del numero di rate, onde evitare l'autorizzazione della D.R.E. (vedasi la Circolare della D.R.E. del Veneto, che ricollegandosi alla risoluzione ministeriale n. 5/28549 del 12 aprile 1998) prospetta tale soluzione.*

ART. 24

- *Ripetibilità spese di notifica D.M. 8/1/2001 che riteniamo applicabile ai tributi comunali.*

ART. 25

- *L'opportunità di stabilire gli organi competenti all'autotutela trova riscontro nell'art.1 ter della legge n. 28 del 18 febbraio 1999.*
- *La definitività dell'atto non è preclusiva all'esercizio dell'autotutela, così come chiarito dal D.M. n. 37 del 1997.*
- *Come precisato dal Ministero delle Finanze, l'annullamento dell'atto comporta l'obbligo di rimborso delle somme corrisposte dal contribuente in esecuzione di esso.*
- *Seguendo le indicazioni fornite dal ministero agli Uffici statali, si ritiene di individuare nella Giunta Comunale l'organo chiamato ad esercitare il potere sostitutivo, nel caso di grave inerzia del funzionario competente.*
- *Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'atto annullato può essere sostituito con altro valido, entro i termini di decadenza stabiliti dalla norma.*

ART. 26

- *Si è ritenuto di prevedere l'obbligo del funzionario competente di rispondere con atto motivato di accoglimento o di rigetto alle istanze, nel termine di 120 giorni dalla loro produzione.*

ART. 27

- *L'accertamento con adesione attribuisce i seguenti vantaggi:*
 - a) *determinazione concordata della base imponibile;*
 - b) *riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo;*
 - c) *possibile rateizzazione dell'importo conseguente all'adesione in otto o dodici rate trimestrali, se la somma complessiva è maggiore di 100 milioni di lire (nel caso di rateizzazione si avverte che il Comune non può rinunciare alla garanzia del credito, sulla base dei principi contenuti nel D.P.R. n. 633/72).*

- Secondo il Ministero delle Finanze l'istituto non si rende applicabile se non quando la base imponibile è espressa sulla base di stima (ad esempio per il valore venale delle aree edificabili, ma non per la base imponibile dei fabbricati, per quanto riguarda l'ICI).

ART. 28

- E' facoltà del Comune di invitare il contribuente per l'applicazione dell'istituto, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Tuttavia, la partecipazione del contribuente non è obbligatoria.

ART. 29

- Anche il contribuente, quando riceve l'accertamento, può attivarsi per l'applicazione dell'istituto. In tal caso il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni.

ART. 30

- E' obbligatorio il rilascio dell'atto di adesione, debitamente sottoscritto da entrambe le parti del rapporto.

ART. 31

- Anche l'acquiescenza dell'avviso di accertamento, rende applicabile alcune agevolazioni per il contribuente:
 - a) riduzione delle sanzioni ad un quarto delle somme irrogate;
 - b) la rateizzazione dei versamenti, negli stessi limiti e con le stesse modalità stabilite dalla legge per l'accertamento con adesione.

ART. 32

- Per la definizione della controversia pendente avanti la Commissione Tributaria Provinciale, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92 in materia di contenzioso tributario.